

ENTI LOCALI: T.A.R. Sicilia - Palermo, Sezione Seconda, Sentenza, 14 ottobre 2025, n. 2235.

1. Pubblica Istruzione - Scuola – Alunno disabile – Bisogni educativi speciali – Consiglio di classe – Piano didattico personalizzato – Omissione – Ammissione alla classe successiva – Automatismo – Esclusione

2. Istruzione pubblica – Scuola - Alunno disabile – Bisogni educativi speciali – Consiglio di classe – Piano didattico personalizzato – Omissione – Non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva – Ragioni.

1. Il consiglio di classe ha l'onere di individuare (anche in assenza di certificazione medica o di specifiche richieste da parte delle famiglie dei discenti) gli alunni con bisogni educativi speciali e di predisporre un piano didattico personalizzato funzionale al loro successo scolastico. Gli studenti che presentano tali bisogni non devono necessariamente essere promossi; ma possono esserlo solo qualora ne ricorrano le relative condizioni, ossia quando abbiano conseguito i risultati di apprendimento prefissati.

2. La mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l'andamento scolastico di uno studente non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva dello studente, tenuto conto che esso si basa esclusivamente sulla constatazione oggettiva dell'insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso, a fronte dei quali l'ammissione dello studente medesimo alla classe successiva potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l'allievo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intime;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata, del che è stato dato avviso alle parti;

1. Espone il ricorrente che il proprio figlio minore, -OMISSIS-, ha frequentato nel corso dell'anno scolastico 2024/2025 la prima classe, sezione BIO 2, del Liceo Scientifico Statale "-OMISSIS-" di Palermo e precisa che il discente, sin dai primi mesi di scuola, avrebbe palesato difficoltà nell'apprendimento e nell'adattamento al nuovo ciclo di studi.

A fronte di un rendimento scolastico costantemente deficitario e di una situazione di difficoltà, la famiglia si è attivata per richiedere un intervento della scuola. Per oltre sei mesi Consiglio di Classe ha però omesso di provvedere ad individuare le cause di tali difficoltà ed a predisporre gli strumenti di supporto previsti dalla legge per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). Pertanto il 13 marzo 2025 il ricorrente ha presentato formale istanza per l'attivazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) provvisorio. Tale piano veniva elaborato a marzo, condiviso con la famiglia il

7 aprile 2025 e sottoscritto il 13 maggio 2025 (prot. 0008193 del 13.05.2025, cfr. allegato 004 del deposito originale).

La famiglia si adoperava, quindi, per ottenere una valutazione specialistica e, in esito agli accertamenti svolti presso l'Unità di Neuropsichiatria Infantile dell'ASP di Palermo, il 19 maggio 2025 veniva rilasciata una certificazione attestante per l'alunno un *“funzionamento cognitivo inferiore alla norma (QI Totale: 79)”*.

La diagnosi veniva depositata presso la segreteria dell'Istituto e, in data 22 maggio 2025, parte ricorrente formulava un'espressa e urgente richiesta di procedere alla stesura di un Piano Didattico Personalizzato definitivo ed adeguato alle esigenze, ormai, certificate dello studente.

L'Istituto scolastico rimaneva però inerte, nessuna convocazione del Consiglio di Classe veniva disposta per la redazione del PDP definitivo, nessuna misura compensativa o dispensativa aggiuntiva veniva attuata e l'Amministrazione si limitava a comunicare di aver reso definitivo il PDP, senza però alcuna modifica sostanziale della didattica; anzi in un colloquio del 30 maggio 2025 alcuni docenti avrebbero preannunziato al ricorrente la bocciatura del figlio, invitandolo anche a cambiare istituto. Nonostante una formale diffida indirizzata dal ricorrente al Dirigente Scolastico, invitato ad intervenire in vista degli scrutini, questi ultimi si concludevano con l'accertamento a carico dell'alunno di un debito formativo in tre materie ossia: lettere latine (voto 3/10); matematica (voto 4/10) e scienze naturali (voto 4/10).

In data 28 agosto 2025, al termine degli esami di riparazione, il Consiglio di Classe deliberava infine la non ammissione dell'alunno alla classe successiva, con provvedimento comunicato il 2 settembre 2025.

2. Per chiedere l'annullamento del citato provvedimento di non ammissione dell'alunno alla classe successiva a seguito del mancato superamento degli esami di riparazione, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i verbali delle sedute di scrutinio finale del 28 agosto 2025 è insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 16 settembre 2025 e depositato il 29 settembre successivo.

3. L'impugnazione è affidata ad un'unica articolata doglianza, con cui parte ricorrente lamenta *“Violazione di legge (violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 34 e 38 Cost.; della l. 104/1992; della direttiva MIUR 27.12.2012; della C.M. n. 8/2013; del D.lgs. 62/2017). Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta”*.

Si duole, anzitutto, il ricorrente della circostanza che l'Amministrazione intimata avrebbe mostrato una totale inerzia e disattenzione verso le, in tesi, evidenti difficoltà del figlio, che avrebbe privato il discente per la maggior parte dell'anno del supporto a cui aveva diritto, compromettendone così i risultati scolastici.

In sostanza, il ricorrente denuncia che il giudizio di non ammissione del figlio alla classe successiva sarebbe la conseguenza diretta della colpevole inerzia dell'Amministrazione stante che, anche in assenza di richieste o certificazioni la scuola ha il compito di individuare gli alunni con bisogni educativi speciali, attivando le opportune misure e che la normativa richiamata impone al Consiglio di classe di rendere un'espressa motivazione in merito all'adozione degli strumenti previsti per personalizzare l'offerta formativa, in ragione dei B.E.S. eventualmente manifestati dagli allievi, a prescindere dalla certificazione.

Per altro verso, parte ricorrente lamenta che la predisposizione di un piano didattico personalizzato "provvisorio" a marzo si sarebbe rivelata un atto meramente formale e tardivo e che l'Amministrazione avrebbe poi ignorato la certificazione specialistica dell'ASP del 19 maggio 2025, che le imponeva di redigere e applicare un piano didattico definitivo e realmente rispondente alle esigenze dell'alunno.

Lamenta, infine, parte ricorrente che il mancato superamento degli esami di riparazione sarebbe conseguenza della violazione delle norme che impongono la personalizzazione delle prove di valutazione per gli alunni con bisogni educativi speciali, atteso che la valutazione degli apprendimenti, inclusi gli esami, dovrebbe essere coerente con il Piano Didattico Personalizzato.

In altri termini, parte ricorrente denuncia che le prove, scritte e orali, cui è stato sottoposto il figlio in sede di esami di riparazione non sarebbero state strutturate tenendo conto delle sue specifiche esigenze e che l'alunno sarebbe stato sottoposto alla medesima valutazione riservata agli studenti senza bisogni speciali, in asserita violazione del suo diritto ad una valutazione equa e personalizzata.

4. Con decreto n. 555 del 29 settembre 2025, il Presidente della Sezione ha respinto la richiesta del ricorrente di misure cautelari monocratiche evidenziando che “...non vi è prova in atti che in sede di prove di verifica per il recupero dei debiti i docenti non abbiano applicato le misure compensative e dispensative previste”.

Con il medesimo decreto sono stati disposti incumbenti istruttori a carico dell'Amministrazione intimata. Segnatamente al Dirigente scolastico è stata chiesta una “relazione illustrativa relativa ai fatti di cui è causa, contenente eventuali controdeduzioni ai motivi di ricorso e corredata di ogni documento ivi richiamato, o comunque ritenuto utile ai fini della decisione, ivi compresi tutti gli atti relativi alle prove di verifica per il recupero dei debiti”.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio in data 1 ottobre 2025 con atto di stile e, in data 6 e 7 ottobre 2025, ha ottemperato all'incombente istruttorio di cui sopra versando in atti ampia documentazione ed una relazione illustrativa dei fatti di causa.

Con memoria del 7 ottobre 2025, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del mezzo di tutela all'esame lamentando l'irregolare svolgimento dell'esame di riparazione.

5. All'udienza camerale del 10 ottobre 2025, il procuratore del ricorrente ha evidenziato che erroneamente nella memoria conclusionale era stata sostenuta l'esistenza di una registrazione della prova d'esame ed ha chiesto che tale rilievo fosse espunto dal citato scritto difensivo.

Il Collegio ha preso atto di quanto sopra e, previo avviso alle parti in ordine alla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata (art. 60, c.p.a.), ha trattenuto la causa in decisione.

6. Preliminarmente va osservato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'avvenuta esaustiva trattazione delle questioni controverse. Ciò posto il ricorso è manifestamente infondato e va perciò respinto.

6.1. Giova precisare il quadro normativo di riferimento.

La legge-delega n. 53 del 2000, di riforma del sistema scolastico italiano all'art. 2, par. 1, lett. a), stabilisce, tra i criteri della delega, *“il diritto all'apprendimento in tutto l'arco della vita”* e l'assicurazione per tutti di *“pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro...”* Alla legge n. 53/2000 ha fatto seguito, con specifico riguardo ad alunni con problematiche speciali, la legge n. 170 del 2010, volta alla tutela degli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA).

Il 27 dicembre 2012 è stata poi emanata la Direttiva Ministeriale *“Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”*, la quale ha evidenziato l'esistenza di un'area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse e più vaste dei DSA, e che viene indicata come *“area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), nella quale sono ricomprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.”*

In sostanza, per *“disturbi evolutivi specifici”* la citata direttiva si riferisce, oltre ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), anche ai *“deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria”* nonché a quelli dell'attenzione e dell'iperattività.

Si tratta di problematiche che normalmente non vengono, o possono non venire certificate, ai sensi della legge n. 104/1992, e quindi, non essendo riconducibili ad un *handicap* in senso stretto, non danno diritto alle misure di cui alla legge in questione, tra cui l'insegnante per il sostegno.

Sotto questo profilo, la legge n. 170/2010 ha aperto un diverso canale di cura educativa, nella prospettiva della *“presa in carico”* dell'alunno con bisogni educativi speciali da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto.

La Direttiva del 2012, pertanto, ha avuto il merito di estendere a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla citata legge n. 53/2000.

Successive Circolari del M.I.U.R., tra cui quella più volte menzionata nel ricorso del 6 marzo 2013, hanno chiarito il ruolo dei Consigli di classe nella redazione del Piano Didattico Personalizzato in presenza di alunni con bisogni educativi speciali.

Segnatamente, l'individuazione degli alunni con B.E.S. è affidata alla competenza esclusiva del Consiglio di classe, anche in ragione del fatto già segnalato che i bisogni educativi speciali, non essendo necessariamente patologie, non di rado non sono certificati (o addirittura non possono esserlo) a livello medico, sul punto la citata Circolare evidenzia espressamente che *“ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso”*.

Concludendo è possibile affermare che:

- i bisogni educativi speciali ricomprendono un ampio spettro di situazioni anomale dell'alunno, più o meno patologiche o gravi, che non necessariamente sfociano in Disturbi Specifici dell'Apprendimento (quali dislessia, discalculia, etc.) ma che, stante la loro natura, da accertarsi di volta in volta, comportano la redazione di un Piano didattico tarato sulla persona del discente, al fine di consentire la sua piena integrazione nell'ambito della classe ed il proficuo svolgimento delle attività didattiche specifiche per il corso di studi;

- l'individuazione degli alunni con bisogni educativi speciali è di competenza esclusiva del Consiglio di classe; in pratica nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del team dei docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, in altri termini, *“anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione”*.

7. Una volta chiarito il quadro normativo di riferimento può senz'altro ritenersi che le censure mosse all'operato della scuola da parte del ricorrente non siano fondate e che, quindi, il ricorso debba essere respinto.

Osserva il Collegio che se è vero, per un verso, che grava sul Consiglio di classe l'onere di individuare (anche in assenza di certificazione medica o di specifiche richieste da parte delle famiglie dei discenti)

gli alunni con bisogni educativi speciali e di predisporre un piano didattico personalizzato funzionale al loro successo scolastico, anche vero è, però, che gli alunni che presentano tali bisogni non devono necessariamente essere promossi, ma possono esserlo solo qualora ne ricorrano le relative condizioni, ossia quando abbiano conseguito i risultati di apprendimento prefissati.

Non vi sono ragioni nella vicenda all'esame per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale anche l'eventuale mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l'andamento scolastico non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, tenuto conto che esso si basa esclusivamente, senza che vi si possa riconnettere alcun intento "punitivo", sulla constatazione oggettiva dell'insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso, a fronte dei quali l'ammissione dello studente medesimo alla classe successiva potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l'allievo.

In sostanza, la rilevata tardività e lacunosità degli interventi facilitatori posti in essere non può far diventare idoneo alla classe superiore uno studente che non ha raggiunto risultati accettabili sul piano del profitto.

In altri termini e venendo alla fattispecie all'esame è senz'altro possibile che, ove la scuola avesse adottato con maggiore tempestività le misure più idonee a favorire l'apprendimento del figlio del ricorrente, questo ultimo avrebbe potuto raggiungere la sufficienza in un numero accettabile di materie, ma nel momento in cui ciò non si è verificato la soluzione non può essere la sua promozione *ope iudicis*.

Il ricorrente potrà valutare la possibilità di instaurare un'azione risarcitoria, ma non può pretendere che il figlio acceda alla classe superiore in ragione dell'insufficiente supporto ricevuto dall'istituzione scolastica, anche perché l'alunno si troverebbe ad affrontare non solo le difficoltà che nascono dall'esistenza dei suoi bisogni educativi speciali, ma anche gli ovvi problemi derivanti dalla preparazione lacunosa dell'anno precedente.

8. Non colgono nel segno neanche le censure con cui parte ricorrente sostiene che nel corso dell'esame di riparazione sostenuto non sarebbero state attivate le necessarie misure compensative.

La tesi del ricorrente è smentita in modo tranciante dalla copiosa documentazione versata in atti dalla resistente Amministrazione (cfr. allegato 002 del deposito documentale del 6 ottobre 2025 e allegati da 001 a 005 del deposito documentale del 7 ottobre 2025).

Dai verbali delle verifiche scritte e orali sostenute dal discente e dal successivo verbale di scrutinio emerge, sino a querela di falso, che le misure compensative (tempi aggiuntivi, utilizzo di schemi, di tabelle, della calcolatrice o dello stesso libro di testo) furono in effetti adottate, contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dal ricorrente.

9. In ragione di quanto esposto, in conclusione, il mezzo di tutela all'esame è manifestamente infondato e va perciò respinto.

10. Le spese possono essere compensate in assenza di difese scritte delle resistenti Amministrazioni.

11. Dall'esito del presente giudizio deriva da ultimo, ai sensi degli artt. 74, comma 2, 126, comma 1, e 136, comma 2 del D.P.R.30 maggio 2002, n. 115, il rigetto dell'istanza del ricorrente di essere ammesso al beneficio del patrocinio gratuito a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- a) respinge il ricorso;
- b) rigetta l'istanza del ricorrente di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
- c) compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore

Elena Farhat, Referendario